

CODICE DI CONDOTTA

Art. 1

Il Procuratore, anche se non tesserato della F.C.I., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari nonché le decisioni della F.C.I. e dell'U.C.I.

Art. 2

- 2.1 Il Procuratore deve proteggere gli interessi del suo assistito sia nelle trattative volte alla conclusione di un contratto, sia nell'esecuzione del contratto stesso, sia nelle eventuali trattative volte allo scioglimento del medesimo.
- 2.2 Il Procuratore deve assicurarsi che in ognuna delle predette fasi siano rispettati le leggi ed i regolamenti sportivi applicabili, ivi incluse - ma non limitatamente a - le applicabili normative in materia antidoping, segnalando senza indugio alle autorità sportive competenti in materia eventuali violazioni di cui sia venuto a conoscenza nonché eventuali situazioni di dubbio al riguardo.

Art. 3

- 3.1 Nei rapporti con i colleghi, il Procuratore deve mantenere una condotta ispirata a principi di lealtà e correttezza.
- 3.2 In particolare, il Procuratore deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre corridori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi procuratori, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali

Art. 4

- 4.1 Il Procuratore deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le norme fiscali vigenti nel paese in cui opera ed in quello di residenza.
- 4.2 A richiesta dell'assistito, il Procuratore deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

Art. 5

Ove richiesto da qualsiasi autorità ordinaria o sportiva, il Procuratore deve fornire alla stessa tutte le informazioni e i documenti, anche fiscali, che possano essere rilevanti in merito ai rapporti con i propri assistiti e con le squadre di rispettiva appartenenza ovvero con squadre diverse, nonché ai rapporti dei propri assistiti con le stesse.

Art. 6

Il Procuratore deve evitare qualsiasi situazione in cui possa determinarsi un conflitto di interessi tra sé e i propri assistiti o fra diversi propri assistiti.

Art. 7

Ferma restando la potestà sanzionatoria delle autorità ordinarie e/o sportive competenti in materia, in caso di violazione, accertata con pronuncia non più soggetta ad impugnazione, agli obblighi imposti dal presente codice di condotta, il Procuratore si impegna a versare alla F.C.I. la somma definita dal Codice di Disciplina della F.C.I.

Art. 8

Per qualsiasi controversia inerente la sua attività, il Procuratore si impegna a non adire gli organi di giustizia ordinaria, e a sottomettersi alla giurisdizione esclusiva degli Organi di Giustizia Federale previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.C.I., assoggettandosi alle sanzioni da essi eventualmente pronunciate nei propri confronti. Il Procuratore si impegna a devolvere qualsiasi eventuale impugnativa delle pronunce dei predetti Organi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, o al Tribunale Nazionale Antidoping, nei limiti delle rispettive competenze, e ad assoggettarsi alle norme che ne disciplinano le rispettive procedure e potestà.

* * *

Mediante la sottoscrizione del presente Codice, il Procuratore accetta tutte le previsioni dello stesso, impegnandosi ad agire conformemente alle medesime.

[*Luogo e Data*]

Il Procuratore

.....